

REGOLAMENTO SULLE ASSICURAZIONI PER I RISCHI CATASTROFALI

Legge di Bilancio 2024
(Legge 213/2023, art. 1, comma 101)
Decreto 30 gennaio 2025, n. 18





Perché è stata introdotta questa misura?

Negli ultimi anni, fenomeni come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni hanno colpito il nostro territorio con una frequenza e una gravità senza precedenti, causando ingenti danni a terreni, fabbricati, impianti e macchinari.

Per far fronte a queste sfide, il legislatore ha introdotto un sistema assicurativo obbligatorio, pensato per tutelare il patrimonio pubblico e privato e garantire una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza.

Questa misura allinea l'Italia ad altri Paesi europei, come Francia, Germania, Austria e Spagna, dove l'obbligo assicurativo è già in vigore.





Il nuovo obbligo assicurativo

Riferimento normativo:

Legge di Bilancio 2024
(Legge 213/2023, art. 1, comma 101) e relativo decreto interministeriale.

Chi deve assicurarsi:

Tutte le imprese con sede legale in Italia (o filiali di imprese estere) iscritte al Registro delle Imprese.



**Entro il
31 marzo 2025
le imprese
devono aver
stipulato una
polizza Cat Nat**



Contesto e obiettivi

- Il decreto stabilisce le modalità attuative dell'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese in Italia, ai sensi della Legge di Bilancio 2024 n. 213/2023.
- L'obiettivo è proteggere i beni aziendali da eventi catastrofali quali: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.






Cosa succede se l'Impresa non si assicura?

Nessuna sanzione pecuniaria, ma rischia di:

- Perdere contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche.
- Non ottenere risarcimenti in caso di calamità.

Le compagnie assicurative sono obbligate a rendere questi prodotti disponibili su richiesta.

Il diniego o l'elusione della copertura può esporre l'assicuratore a sanzioni.





Chi è obbligato a stipulare la polizza?

- Imprese con sede legale o stabile organizzazione in ITALIA iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 C.C.).
- Imprese individuali se iscritte al Registro delle Imprese.
- Associazioni no-profit con Partita IVA che svolgono attività economica.
- Società di servizi, agenzie di assicurazione, imprese immobiliari e commercianti in proprio: se iscritte al Registro delle Imprese.
- Studi associati in forma di società (es. SRL)





Eccezioni

- Imprese agricole: coperte dal Fondo mutualistico nazionale (legge di Bilancio 2022) ma possono stipulare polizze private per coperture aggiuntive.
- Condomini e amministratori di condominio, salvo che il fabbricato sia di proprietà, iscritta al Registro delle Imprese.
- Edifici abusivi o non a norma: non possono stipulare polizze finché non regolarizzano la situazione edilizia
- Imprese edili senza magazzino: se non proprietarie di beni soggetti a copertura fabbricati, impianti, terreni).

Yes

No

Maybe

Possible

Not Sure



Beni soggetti all'obbligo

Beni assicurabili - immobilizzazioni materiali cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, quali:

- Terreni (a p.r.a.)
- Fabbricati (l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni)
- Impianti (tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato)
- Macchinari
- Attrezzature, non rientranti nella definizione di Fabbricato





Eventi coperti

Alluvione, inondazione, esondazione:

fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto, ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

Sisma:

terremoti sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene rilevati dalla Rete Sismica Nazionale.

Frana:

movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.





Massimali e limiti di indennizzo

Per coperture fino a 1 milione di euro:

indennizzo del 100% del danno. scoperto massimo del 15% del danno.

Per coperture fino a 30 milioni di euro:

indennizzo minimo del 70% del valore assicurato scoperto massimo del 15% del danno.

Per coperture oltre 30 milioni di euro:

La determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.





Trasparenza e controlli

Le **Compagnie Assicurative** devono pubblicare contratti e tariffe sui propri siti web.

IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) è responsabile dei controlli e dell'applicazione delle norme.





Disposizioni transitorie

Le assicurazioni devono adeguare i contratti entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per le polizze già attive, l'adeguamento avverrà alla prima scadenza utile anche se non coincidente con il rinnovo.





Durata delle polizze

Le polizze avranno durata anni 1 senza automatico rinnovo
così da consentire l'aggiornamento delle tariffe, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Il premio potrà essere frazionato in rate:

- Semestrali
- Quadrimestrali
- Trimestrali





Parametri di definizione del rischio

L'anno in cui sono state create ex-novo le strutture portanti verticali, o l'anno di completa ricostruzione di queste ultime.



Anno di costruzione



Indirizzo



È fondamentale integrare una geolocalizzazione precisa dell'ubicazione. Una georeferenziazione basata su Google Maps, con le opzioni di visualizzazione in modalità classica, satellitare e Street View.

È il numero dei piani del fabbricato in cui l'assicurato esercita la sua attività.



Piani in Uso



Incluso piano terra



L'assicurato svolge la sua attività anche al piano terra
SI/NO

Il numero di piani di fabbricato che non sono interrati o seminterrati



Piani fuori terra



Piani interrato e seminterrati in uso



Il numero di piani dell'edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova interamente o parzialmente a un'altezza pari o inferiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione adiacente all'edificio.

Il piano più basso del Fabbricato in cui l'assicurato svolge la sua attività



Piano più basso in cui è ubicato il rischio





Conclusioni

L'obbligo assicurativo per i rischi catastrofali è un passaggio fondamentale per tutelare il tessuto produttivo italiano e promuovere la cultura della prevenzione.

Seppur con possibili criticità (costi più elevati in zone ad alto rischio), la copertura Cat Nat garantirà alle imprese maggiore stabilità e protezione economica in caso di calamità.

Una pianificazione attenta e l'assistenza di professionisti del settore sono essenziali per individuare la polizza più adatta e conformarsi senza ritardi alla nuova normativa.





-  +39 06 455986.50
-  mizar@mizarbrokers.it
-  www.mizarbrokers.it
-  Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma